

Rassegna Normativa

RASSEGNA PERIODICA DI LEGISLAZIONE*

Ottobre 2009

□ Comunicato n. 89/2009

NOTA 7 ottobre 2009, prot. n. 1568 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

[“D.M. 5 agosto 2004, n. 262. Programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006, art. 23 – relazione finale dei progetti di internazionalizzazione.”](#)

□ Comunicato n. 90/2009

NOTA 21 ottobre 2009, prot. n. 196 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

[“Attuazione art. 2 \(Requisiti di trasparenza\) del D.M. 31 ottobre 2007, n. 544 – Indicazioni operative a.a. 2009/2010.”](#)

□ Comunicato n. 91/2009

NOTA 26 ottobre 2009, prot. n. 2231 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

[“Banca dati e monitoraggio corsi di dottorato di ricerca XXV ciclo.”](#)

□ Comunicato n. 92/2009

NOTA 26 ottobre 2009 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

[“Borse di studio post-lauream. Richiesta dati per la ripartizione dei finanziamenti relativi all'anno 2009.”](#)



□ Comunicato n. 93/2009

DECRETO 9 luglio 2009 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

“Equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi. (09A11794).”

(pubblicato sulla G.U. n. 233 del 7 ottobre 2009)

□ Comunicato n. 94/2009

DECRETO 9 luglio 2009 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

“Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi. (09A11795).”

(pubblicato sulla G.U. n. 233 del 7 ottobre 2009)

□ Comunicato n. 95/2009

DECRETO LEGISLATIVO 25 settembre 2009, n. 146

“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 229, recante attuazione della direttiva 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto. (09G0155).”

(pubblicato sulla G.U. n. 246 del 22 ottobre 2009)

□ Comunicato n. 96/2009

DECRETO 2 ottobre 2009 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

“Ripartizione delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, anni 2007-2008. (Decreto n. 560). (09A12718).”

(pubblicato sulla G.U. n. 251 del 28 ottobre 2009)

□ Comunicato n. 97/2009

DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2009, n. 150

“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. (09G0164).”

(pubblicato sulla G.U. n. 254 del 31 ottobre 2009 - Suppl. Ordinario n.197)

(si veda approfondimento)



APPROFONDIMENTI

DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2009, n. 150

“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. (09G0164).”

(nota di Giuseppe Bredice)

Lo scorso 31 ottobre, sulla Gazzetta Ufficiale n. 254, è stato pubblicato il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), che entrerà in vigore il prossimo 15 novembre.

Tra le novità introdotte merita particolare attenzione **il nuovo sistema di responsabilità disciplinare del dipendente pubblico.**

Novità sotto il profilo sostanziale

L'articolo 69 del D. lgs 150/2009 (Disposizioni relative al procedimento disciplinare), con l'immissione dell'art. 55 quater (Licenziamento disciplinare), introduce nuove ipotesi di licenziamento: infatti, ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:

1. **falsa attestazione della presenza in servizio**, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;
2. **assenza priva di valida giustificazione** per un numero di giorni, anche non continuativi, **superiore a tre** nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione;
3. **ingiustificato rifiuto del trasferimento** disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio;



4. **falsità documentali o dichiarative** commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;
5. **reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte** aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui;
6. **condanna penale definitiva**, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro
7. Il licenziamento in sede disciplinare è disposto anche nel caso di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l'amministrazione di appartenenza formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, **una valutazione di insufficiente rendimento** e questo è dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'articolo 54.

Merita particolare attenzione anche il nuovo regime di responsabilità penale e civile introdotto per il dipendente pubblico: l'art 55 quinquies dispone infatti che, in caso di falsa attestazione della propria presenza oppure in caso di giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia, il pubblico dipendente **è punito con la reclusione** da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600; il lavoratore pubblico, inoltre, **è obbligato a risarcire il danno patrimoniale**, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all'immagine subito dall'amministrazione.

Nuove ipotesi di responsabilità disciplinare in capo al dipendente pubblico vengono altresì radicate dal successivo art. 55 sexies, secondo cui nel caso in cui la Pubblica Amministrazione sia condannata al risarcimento del danno derivante dalla violazione, da parte del lavoratore dipendente, degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, il lavoratore, ove non ricorrano i presupposti per l'applicazione di un'altra sanzione disciplinare, sarà **sospeso dal servizio** con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, in proporzione all'entità del risarcimento.

Novità sotto il profilo procedurale



Infine, quanto alle norme procedurali in materia di disciplina, il decreto **introduce l'estensione dei poteri del dirigente della struttura in cui il dipendente lavora** (che adesso sarà competente per le sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio per più di dieci giorni), la perentorietà dei termini, il potenziamento dell'istruttoria, l'abolizione dei collegi arbitrali di impugnazione e la previsione della validità della pubblicazione del codice disciplinare sul sito telematico dell'amministrazione.

* Commenti di: Avv. Giuseppe Bredice; Avv. Raffaele Moscuza; Dott.ssa Michela Brioschi - Politecnico di Milano ;

La presente rassegna normativa intende consentire a tutti di reperire le più significative novità legislative, di realizzarne un costante monitoraggio e offrire una prima interpretazione per un possibile confronto. I commenti costituiscono una prima traccia interpretativa la cui condivisione è lasciata alla responsabilità degli operatori.